

NORME & TRIBUTI

NEWSLETTER | 2021

EVENTI

03.03.2021



Working Group Intellectual Property 1. incontro 2021

(riservato alle aziende)

Ora: 16:00-18:00

In collaborazione con DLA Piper, *Studio Partner del Network "Norme & Tributi"* della AHK Italien.

Per registrarsi, è sufficiente cliccare *qui*

10.03.2021



Webinar "Emergenza Covid-19 e ripercussioni sul diritto del lavoro tedesco"

Ora: 10:00-10:45

In collaborazione con lo Studio Mader Stadler Fischer, *Studio Partner del Network "Norme & Tributi"* della AHK Italien

Per informazioni, scrivere a albano@ahk.it

18.03.2021



Working Group Fiscalità 1. incontro 2021

(riservato alle aziende socie della AHK Italien)

Ora: 16:00-18:00

In collaborazione Hager & Partners, *Studio Partner del Network "Norme & Tributi"* della AHK Italien

INDICE

DIRITTO SOCIETARIO

- ITALIA:** Il “Golden Power” in tempi di Covid-19 - Focus sul settore Energy Pagina **5**
- GERMANIA:** Recepimento della direttiva comunitaria sulle ristrutturazioni Pagina **5**

DIRITTO DEL LAVORO

- ITALIA:** Obbligo vaccinale e licenziamento per giusta causa Pagina **6**

DIRITTO SINDACALE

- ITALIA:** Il rinnovo del CCNL vincola le associazioni datoriali non firmatarie. . Pagina **6**

TASSAZIONE DELLE IMPRESE

- ITALIA:** Bonus 2021 per investimenti in beni strumentali. Pagina **7**
- GERMANIA:** Coronavirus, ulteriori aiuti fiscali: la terza legge di sgravio fiscale. . Pagina **7**

MERGERS & ACQUISITIONS

- ITALIA:** La cessione di un impianto fotovoltaico costituisce cessione di beni o cessione di azienda? Pagina **8**

D.LGS. 231/01 E CORPORATE GOVERNANCE

- ITALIA:** ISO pubblica le “General guidelines for safe working during the Covid-19 pandemic”. Pagina **8**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

- ITALIA:** Brexit – Flussi reddituali transfrontalieri Pagina **9**

PREZZI DI TRASFERIMENTO

- ITALIA:** Le implicazioni della pandemia sul transfer pricing: la posizione OCSE . . Pagina **9**

DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

- ITALIA:** Mediazione e procacciatore d'affari Pagina **10**
- GERMANIA:** Clausole “catch all” per proteggere i segreti commerciali. Pagina **10**

DIRITTO DELLA PRIVACY

- ITALIA:** L'evoluzione nel tempo delle linee guida dell'EDPB. Pagina **11**

INDICE

TMT – TELECOMMUNICATION, MEDIA AND TECHNOLOGY

ITALIA: Imposta sui servizi digitali: pronto il modello di dichiarazionePagina **11**

DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE

ITALIA: Rischio di confusione tra marchi nella giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea.Pagina **12**

GERMANIA: CreamCreator - ® sì o no?Pagina **12**

APPALTI

ITALIA: L'emergenza sanitaria non rallenta le controversie in materia di contratti pubblici.Pagina **13**

REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA

ITALIA: Il concorso dell'estraneo nel reato di dichiarazione fraudolentaPagina **13**

CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO

ITALIA: Trasformazione e fallimentoPagina **14**

GERMANIA: Nuovo diritto di ristrutturazione e insolvenza con scappatoie - sicurezza giuridica?Pagina **14**

ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

ITALIA: Legge di bilancio 2021 e Advanced Price AgreementsPagina **15**

IVA E DAZI

ITALIA: Brexit – aspetti operativiPagina **15**

RETAIL & REAL ESTATE

ITALIA: Le conseguenze della mancata registrazione delle modifiche ai contratti di locazionePagina **16**

DIRITTO SOCIETARIO**ITALIA: IL "GOLDEN POWER" IN TEMPI DI COVID-19 – FOCUS SUL SETTORE ENERGY**

Il potere riservato allo Stato italiano di intervenire nei confronti delle imprese considerate strategiche sul mercato nazionale (Golden Power) è stato esteso nel contesto della legislazione d'urgenza legata all'emergenza Covid-19. Ciò, evidentemente, con l'intenzione, in questo periodo di emergenza sanitaria ed economica, di prevenire potenziali acquisizioni e vendite ostili a favore di player del mercato europeo ed internazionale. Tra le altre cose è stata ampliata la lista delle aziende classificate come "strategiche". Data l'importanza fondamentale che viene sempre più attribuita alla tutela dell'ambiente ed alla green economy, si è prestata particolare attenzione alla definizione corretta e dettagliata di ciò che si intende per "Attività di importanza strategica" nel settore energetico. Di conseguenza, vige sempre l'obbligo di notifica preventiva per le transazioni relative alle reti nazionali di trasporto del gas e alle reti di trasporto dell'elettricità, alle infrastrutture per la fornitura di elettricità e gas da altri Paesi, alle attività di gestione e immobili fondamentali connessi all'utilizzo delle predette reti e infrastrutture. Alle acquisizioni e vendite di impianti fotovoltaici o di aziende che operano nel campo del fotovoltaico non si applica questa normativa e non sarà pertanto richiesta alcuna notifica o approvazione preventiva.

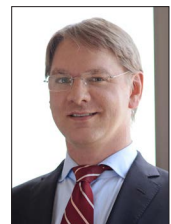
**L. Petroni****G. Wrede**

Avv. Luca Petroni, Senior Associate |
luca.petroni@roedl.com

Dott.ssa Giuliana Wrede, Junior Associate |
giuliana.wrede@roedl.com
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

Rödl & Partner**GERMANIA: RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA SULLE RISTRUTTURAZIONI**

In Germania è stata ora recepita la direttiva comunitaria sulle ristrutturazioni. Ciò comporta obblighi mutati in capo ai dirigenti di società tedesche. La normativa prevista in origine, che i dirigenti debbano tutelare con ordine prioritario gli interessi dei creditori non appena vi sia rischio d'insolvenza (si veda l'articolo nella newsletter n. 146/20), in definitiva non è stata deliberata. Tuttavia, sono stati introdotti obblighi di sorveglianza più rigorosi. In questo quadro, i dirigenti devono controllare costantemente se l'esistenza della società possa essere compromessa. Nel caso ravvisino dei pericoli, essi devono adottare contromisure e allertare gli organi di sorveglianza della società. Inoltre, si è ora stabilito che, indipendentemente dalla forma societaria, quando interviene lo stato d'insolvenza o indebitamento eccessivo, i dirigenti non possono in via di principio eseguire pagamenti per conto della società. L'unica eccezione da quanto precede sussiste quando i pagamenti sono compatibili con la diligenza di un amministratore prudente (p.e. ai fini della continuità dell'attività economica) e i dirigenti adottano le necessarie misure per sventare l'insolvenza o preparare l'istanza di fallimento. Se quest'ultima non viene presentata entro i termini di legge, in linea di massima i pagamenti successivi non sono consentiti. I dirigenti che contravvengono agli obblighi di cui sopra rispondono personalmente..

**W. Liebau****Luther.**

RA Wolfgang Liebau | wolfgang.liebau@luther-lawfirm.com
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

DIRITTO DEL LAVORO

ITALIA: OBBLIGO VACCINALE E LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA

Seppure la campagna vaccinale sia iniziata da soli due mesi, si è già formato un acceso dibattito tra gli esperti del settore circa l'eventuale ammissibilità o meno del licenziamento del lavoratore che rifiuti di sottoporsi a tale trattamento sanitario. Alcuni ritengono, infatti, che il datore di lavoro possa imporre la vaccinazione ai propri dipendenti, a pena di licenziamento per giusta causa o di sospensione disciplinare. Altri escludono tale opzione interpretativa, poiché ritenuta in contrasto con la Costituzione. In concreto, i fautori del secondo orientamento partono dal presupposto che l'assenza di una norma di legge specifica, così come richiesta dall'art. 32 della Costituzione, sia di per sé sufficiente ad escludere l'obbligo vaccinale contro il Covid-19 per il lavoratore. Al contrario, la tesi opposta sostiene che il datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c. e dell'art. 279 D.Lgs. 81/08 possa imporre la vaccinazione obbligatoria come misura atta a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, soprattutto laddove vi sia il rischio di infezione derivante da un "agente biologico presente nella lavorazione". Ciò potrà avvenire, però, solo nel pieno rispetto del principio di ragionevolezza. Sul tema è intervenuto anche il Garante della Privacy con le proprie FAQ sulla vaccinazione dei dipendenti pubblicate il 17.02.21, ricordando che l'unico soggetto legittimato ad effettuare accertamenti sulla vaccinazione del dipendente sia il medico competente e che in base all'attuale quadro normativo, il datore di lavoro possa solo acquisire giudizi di idoneità allo svolgimento della mansione.



S. Hein



Avv. e RAin Susanne Hein | susanne.hein@susannehein.it
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

DIRITTO SINDACALE

ITALIA: IL RINNOVO DEL CCNL VINCOLA LE ASSOCIAZIONI DATORIALI NON FIRMATARIE

La Corte di Cassazione, con la sentenza 26509/20, pubblicata il 20.11.20, ha riaffermato un principio. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 27757, pubblicata il 03.12.20, ha affermato che il rinnovo di un Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro ("CCNL") sottoscritto esclusivamente da alcune associazioni datoriali non pregiudica l'applicazione delle clausole relative al trattamento retributivo anche alle imprese che aderiscono alle associazioni sindacali non firmatarie dello stesso. Nello specifico un lavoratore aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di una determinata somma, di cui una quota imputata alla mancata corresponsione degli aumenti contrattuali previsti dal CCNL di settore e una quota quale conseguenza degli aumenti contrattuali previsti dal CCNL rinnovato. Il decreto veniva confermato in primo grado mentre in secondo grado veniva revocato e la società condannata al pagamento della differenza tra l'importo di cui al decreto ingiuntivo e la somma dalla stessa erogata al lavoratore a titolo di una tantum in esecuzione di un accordo conciliativo intervenuto tra i sindacati dei lavoratori e quelli datoriali che non avevano inizialmente firmato il rinnovo. Secondo la Suprema Corte, adita dalla società datrice di lavoro, nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal CCNL acquista, seppur in via generale, una "presunzione" di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza che investe le disposizioni economiche dello stesso contratto anche nel rapporto interno fra le singole retribuzione ivi stabilite.



V. De Luca



E. Cannone



Avv. Vittorio De Luca | vittorio.deluca@delucapartners.it
Avv. Elena Cannone | elena.cannone@delucapartners.it

TASSAZIONE DELLE IMPRESE

ITALIA: BONUS 2021 PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

La Legge di Bilancio 2021 (l. 178/20) ha potenziato il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali previsto dalla l. 160/19. Gli investimenti, destinati a strutture produttive ubicate in Italia, effettuati dal 16.11.20 al 31.12.21, possono beneficiare di un credito d'imposta del 10% (in luogo del 6%) del costo dei beni strumentali nuovi, con un cap di investimento di 2 milioni di Euro (ridotto a 1 milione nel caso di beni immateriali). Il credito è elevato al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici per la realizzazione di forme di lavoro agile. Gli investimenti in beni per l'industria 4.0 possono beneficiare di un credito d'imposta rafforzato. I beni materiali sono agevolati al 50% (in luogo del 40%) mantenendo il criterio step-down per i successivi scaglioni (30% per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni e 10% tra 10 e 20 milioni di Euro). I beni immateriali 4.0 sono agevolati al 20% (in luogo del 15%) con un cap massimo di investimento di 1 milione di Euro. Detti crediti sono usufruibili in compensazione, senza preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi, in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di entrata in funzione del bene o, nel caso di investimenti industria 4.0, dall'anno di avvenuta interconnessione. La quota di credito non utilizzata può essere riportata negli esercizi successivi.



H. Hilpold



G. Frigerio

bureauPlattner

Dott. Hannes Hilpold | hannes.hilpold@bureauplattner.com
Dott. Giorgio Frigerio | giorgio.frigerio@bureauplattner.com

GERMANIA: CORONAVIRUS, ULTERIORI AIUTI FISCALI: LA TERZA LEGGE DI SGRAVIO FISCALE

La Coalizione di maggioranza (CDU/CSU e SPD) ha deciso il 3.02.21 ulteriori aiuti finanziari e fiscali per combattere la crisi del Covid-19. Il Bundestag e il Bundesrat devono adesso consultarsi e approvare il disegno di legge.

Per le imprese sono previsti in particolare i seguenti aiuti:

- Il riporto delle perdite fiscali applicabile sarà aumentato per gli anni 2020 e 2021 a 10 milioni di Euro e, in caso di valutazione congiunta, a 20 milioni di Euro. Il conseguente effetto di dilazione può produrre la liquidità necessaria durante la crisi.
- A causa delle chiusure decise dal Governo, il settore gastronomico non può beneficiare della riduzione dell'IVA. Sulle pietanze offerte nei ristoranti verrà pertanto applicata l'IVA al tasso ridotto del 7% anche oltre il 30.06.21, fino al 31.12.22.
- Nel settore culturale sarà lanciato un programma susseguente al programma "Neustart Kultur" in corso dall'estate 2020, dotato di un importo di un ulteriore miliardo di Euro.

Come di regola, la legge dovrebbe entrare in vigore il giorno dopo la sua promulgazione.



A. Pensovecchio



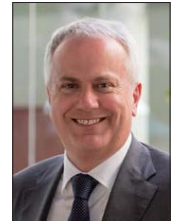
STEUERBERATER
RECHTSANWÄLTE
WIRTSCHAFTSPRÜFER

Avv. e RA in Anna Pensovecchio |
a.pensovecchio@mader-stadler.de
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

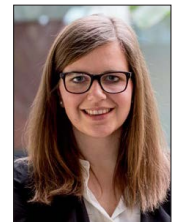
MERGERS & ACQUISITIONS

ITALIA: LA CESSIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO COSTITUISCE CESSIONE DI BENI O CESSIONE DI AZIENDA?

La prevalente giurisprudenza di merito sembra per lo più orientata a non ravvisare come oggetto della cessione un ramo d'azienda. Tuttavia, la cessione di azienda (o ramo) non può certamente essere esclusa laddove il contratto di cessione preveda il trasferimento dell'impianto e degli altri beni connessi, unitamente all'insieme di contratti e autorizzazioni necessarie per la produzione e la successiva vendita dell'energia elettrica, ottemperando in questo modo alla definizione civilistica di azienda (art. 2555 c.c.). Bisogna tenere sempre presente la norma sui cosiddetti "imbullonati" che, anche secondo l'Agenzia, comporta che l'impianto fotovoltaico sia un bene complesso "a doppia natura", parte immobiliare (il suolo o il fondo, i locali tecnici, le fondazioni, ecc.) e parte mobiliare (i pannelli, gli inverter, eccetera). Peraltro, il corrispettivo della cessione è in genere legato non tanto ai beni, quanto al valore attuale degli introiti che il trasferimento consentirà in futuro grazie alla produzione dell'energia (avviamento). Ai sensi dell'art. 2 co. 3 lett. b DPR 633/72, il corrispettivo è escluso dal campo di applicazione dell'IVA; conseguentemente, si applica l'imposta di registro con le aliquote specificatamente previste per i singoli beni trasferiti, ovvero l'aliquota più elevata se non sono stati pattuiti corrispettivi separati (art. 23 DPR 131/86). Risulteranno dovute le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa complessiva di 100 Euro (art. 10 co. 3 D.Lgs. 23/11).



C. Andreatta



H. Felderer

PODINI & PARTNERS

Studio associato di consulenza fiscale, societaria, economica ed aziendale
Sozialität für Wirtschafts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Betriebsberatung

Dr. Claudio Andreatta | claudio.andreatta@data.bz.it

Dr.ssa Hannah Felderer | hannah.felderer@data.bz.it

D.LGS. 231/01 E CORPORATE GOVERNANCE

ITALIA: ISO PUBBLICA LE "GENERAL GUIDELINES FOR SAFE WORKING DURING THE COVID-19 PANDEMIC"

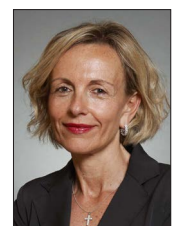
L'International Organization for Standardization (ISO) ha reso noto lo standard ISO/PAS 45005:2020 "Occupational health and safety management – General guidelines for safe working during the Covid-19 pandemic".

Il documento fornisce alcune raccomandazioni pratiche sulle misure da adottare nella gestione dei rischi derivanti dalla diffusione del Covid-19 per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori, con la finalità di offrire un documento organico che integri e si aggiunga alle direttive anti-contagio emanate nei diversi ordinamenti nazionali.

Le linee guida mirano, altresì, ad indirizzare le organizzazioni di qualsiasi dimensione e settore ad utilizzare un approccio sistematico nella gestione dei rischi legati all'emergenza epidemiologica, in modo da garantire la dimostrabilità delle misure adottate nel tempo.

Nella gestione dei rischi connessi al virus, in particolare, le organizzazioni dovrebbero prendere in considerazione molteplici aspetti, tra cui la gestione dell'interazione tra i lavoratori ed i terzi, la pronta identificazione dei contatti stretti, la gestione delle aree comuni, nonché l'impatto della pandemia sulla salute e il benessere psicologico.

Da ultimo, il documento offre alcuni suggerimenti sulla valutazione dei rischi connessi al lavoro a distanza e alcune indicazioni pratiche in merito alla sua organizzazione.



R. Di Vieto



D. Ghedi

Pirola
Pennuto
Zei
& Associati
studio di consulenza
tributaria e legale

Avv. Roberta Di Vieto | roberta.di.vieto@studiopirola.com

Avv. Daniele Ghedi | daniele.ghedi@studiopirola.com

PAGINA

8

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

ITALIA: BREXIT – FLUSSI REDDITUALI TRANSFRONTALIERI

In data 26.12.20 è stato pubblicato l'“Accordo sugli scambi e la cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito” per regolare i loro rapporti post-Brexit. È un accordo complesso, la cui effettiva portata, come evidenziato anche dall'Agenzia delle Entrate, deve essere ancora definita. In generale, comunque, dallo 1.01.21 i rapporti tra UE e Regno Unito saranno regolati come quelli con i Paesi extra-UE. Con riferimento ai pagamenti di dividendi, interessi e canoni, non troveranno più applicazione: la ritenuta ridotta dell'1,2% sui dividendi a società UE, le esenzioni di cui alle direttive c.d. “madre-figlia” e “interessi-canoni”, l'esenzione per gli interessi derivanti da finanziamenti a m/l termine concessi da enti creditizi e la ritenuta ridotta al 5% ex art. 26quater co. 8bis D.P.R. 600/73. Il pagamento di dividendi, interessi e canoni a soggetti UK sarà, quindi, in genere assoggettato a ritenuta domestica (eventualmente ridotta in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni). Analogamente, tali pagamenti da soggetti UK a soggetti italiani dovrebbero venire assoggettati alla ritenuta locale (anch'essa eventualmente ridotta in base alla Convenzione); i percettori potranno poi beneficiare del credito per le imposte estere ex art. 165 del TUIR. Continuerà, invece, ad applicarsi il regime domestico di esenzione da ritenuta previsto per gli interessi su titoli di Stato e obbligazioni emesse da “grandi emittenti”, rimanendo il Regno Unito un Paese che attua un adeguato scambio di informazioni con l'Italia.



P. Pagani

HAGER & PARTNERS

Dott. Paolo Pagani | paolo.pagani@hager-partners.it
Studio partner del Network “Norme & Tributi”
della Camera di Commercio Italo-Germanica

PREZZI DI TRASFERIMENTO

ITALIA: LE IMPLICAZIONI DELLA PANDEMIA SUL TRANSFER PRICING: LA POSIZIONE OCSE

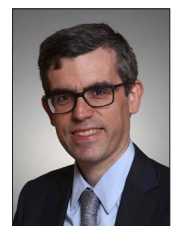
Il 18.12.20 l'OCSE ha pubblicato la “Guidance on the transfer pricing implications of the Covid-19 pandemic” (la Guida) con il fine di valutare l'applicazione: (i) del principio di libera concorrenza e (ii) delle Transfer Pricing Guidelines, con riferimento all'attuale situazione globale, fortemente condizionata dagli effetti della pandemia. Nello specifico, l'OCSE pone l'accento su quattro temi:

i. l'analisi di comparabilità, la cui affidabilità dipende dalla disponibilità di informazioni e dati relativi al medesimo periodo d'imposta della transazione infragruppo oggetto di analisi, così da distinguere le condizioni economiche pre e post pandemia;

ii. a) l'allocatione delle perdite, strettamente connessa all'allocatione dei rischi: un soggetto che non assume il rischio di mercato non dovrebbe procedere all'allocatione di perdite conseguenti, a titolo esemplificativo, al calo della domanda per i prodotti commercializzati; b) l'allocatione di costi specifici da Covid-19 (quali i DPI), che potrebbero essere esclusi dal calcolo dell'indicatore di profitto netto;

iii. gli interventi governativi, i quali possono giustificare aggiustamenti di comparabilità;

iv. gli advanced pricing agreements (c.d. APA), per i quali è necessaria una valutazione, da svolgere caso per caso, circa la necessità di revisione o, nei casi limite, risoluzione.



G. Doneddu

Pirola
Pennuto
Zei
& Associati
studio di consulenza
tributaria e legale

Dott. Guido Doneddu, Partner | guido.doneddu@studiopirola.com

PAGINA

9

DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

ITALIA: MEDIAZIONE E PROCACCIATORE D'AFFARI

Il mediatore “promuove” la conclusione di un affare (o di più affari determinati) fra due o più parti, mettendole in relazione ed acquisendo il diritto ad una provvigione per il solo fatto che l'affare si concluda per effetto del suo intervento. Nello specifico, il mediatore può agire spontaneamente ovvero in relazione ad un incarico conferitogli da tutte le parti intermedie (mediazione “plurilaterale”) o da alcune di esse (mediazione “unilaterale”). In ogni caso, l'attività promozionale del mediatore è sempre occasionale, ovvero svolta senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica in relazione ad uno o più affari determinati. Ed anche l'attività del procacciatore è occasionale. Una recente sentenza della Suprema Corte (n. 18489 del 4.09.20) ha ribadito, invece, che la differenza tra il rapporto di mediazione e quello, atipico, di procacciamento di affari sta nell'imparzialità del mediatore, il quale può pretendere la provvigione da entrambi le parti del negozio principale, a fronte della parzialità del procacciatore, il quale riveste l'incarico, e può pretendere la provvigione, da una sola parte (mediazione “unilaterale”). Dalla diversità di tali rapporti deriva che al procacciatore di affari si potranno applicare, in via analogica, alcune disposizioni del contratto d'agenzia come ad es. quelle sulle provvigioni, incluse quelle in materia di prescrizione del compenso spettante all'agente ex art. 2948 n. 4 c.c. (avente durata quinquennale), diverse da quelle sulla prescrizione del compenso spettante al mediatore di cui all'art. 2950 c.c. (avente durata annuale).



F. Toffoletto



V. Rovere

 **lus Laboris Italy** Global HR Lawyers
Toffoletto De Luca Tamajo

Avv. Franco Toffoletto, Managing Partner |
sft@toffolettodeluca.it
Avv. Valentina Rovere, Associate |
sft@toffolettodeluca.it

GERMANIA: CLAUSOLE “CATCH ALL” PER PROTEGGERE I SEGRETI COMMERCIALI

La legge tedesca a tutela dei segreti commerciali è in vigore da quasi due anni. Si basa sulla Direttiva UE 2016/943 sulla protezione del know-how. Tra le novità più importanti figura la necessità di adottare opportune misure di riservatezza, affinché un segreto sia protetto anche giuridicamente. A livello pratico, la protezione dei segreti è di solito attuata dalle società in tre fasi: in primo luogo occorre identificare i segreti, poi si analizza di che protezione c'è bisogno e nella terza fase si stabilisce quali “opportune misure di riservatezza” devono essere adottate, affinché il segreto rientri nella sfera di protezione della legge. Le informazioni che devono rimanere segrete sono di solito protette da clausole di riservatezza nei contratti con i partner contrattuali. In tale contesto, vengono spesso utilizzate le cosiddette “clausole catch-all”, che definiscono automaticamente riservato tutto ciò che viene rivelato nel corso della relazione commerciale. Con sentenza del 3.06.20 (R.G. n. 12 SaGa 4/20), il Tribunale Regionale del lavoro di Düsseldorf ha deciso che tali clausole sono troppo generiche, perché non operano una distinzione se le informazioni sono veramente riservate. Pertanto, tali clausole non costituiscono un’“opportuna” misura per proteggere le informazioni segrete. Ne consegue che tutte le informazioni risultano non protette. La “clausola catch all” diventa così una “clausola lose all”.



R. Budde

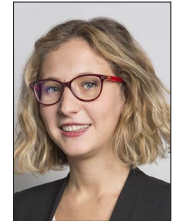
C/M/S/
Law . Tax

Dr. Robert Budde | robert.budde@cms-hs.com

DIRITTO DELLA PRIVACY

ITALIA: L'EVOLUZIONE NEL TEMPO DELLE LINEE GUIDA DELL'EDPB

L'European Data Protection Board ("EDPB") ha pubblicato negli ultimi anni differenti linee guida con l'obiettivo di far chiarezza sulla disciplina della protezione dei dati personali. Navigando sul sito web dell'EDPB, si nota un'evoluzione del suo approccio: nei primi mesi più teorico e volto alla comprensione della normativa privacy, dal 2018 più pratico. Tuttavia, dalla fine del 2019 e, a piccole riprese, nel corso del 2020 l'EDPB sembra aver sposato nuovamente il primo approccio teorico e filosofico che sembrava ultimamente svanito. Tra le linee guida che adottano nuovamente questo risalente approccio ci sono le linee guida 4/19 sulla privacy by design e le linee guida 8/20 sul social media targeting. Queste ultime linee guida, in particolare, sono state ritenute dagli stakeholder che hanno partecipato alla consultazione pubblica poco ancorate alle esigenze e alle difficoltà delle imprese. In senso opposto si muovono, invece, le recentissime linee guida sugli esempi riguardanti la notifica della violazione dei dati di gennaio 2021 che, richiamando le loro antenate sul data breach di ottobre 2017 del WP29, con 18 casi pratici chiariscono cosa può causare un data breach, come valutare il rischio e quali sono le misure da adottare. Da questa breve analisi si può quindi comprendere la discrasia tra i documenti che, in modo altalenante, propongo due approcci differenti. Alla luce di queste considerazioni, ci si domanda tuttavia quale potrà essere il percorso dei prossimi anni dell'EDPB: teorico o pragmatico?



I. Corrias

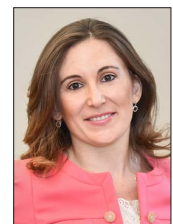
Rödl & Partner

Dott.ssa Serena Gianvecchio, Junior Associate |
serena.gianvecchio@roedl.com
 Studio partner del Network "Norme & Tributi"
 della Camera di Commercio Italo-Germanica

TMT – TELECOMMUNICATION, MEDIA AND TECHNOLOGY

ITALIA: IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI: PRONTO IL MODELLO DI DICHIARAZIONE

A partire dal 25.01.21, è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate il nuovo modello Digital services tax ("DST"), da utilizzare per comunicare i dati relativi all'Imposta sui servizi digitali dovuta per il 2020. La DST – si ricorda – è dovuta con aliquota del 3% sui ricavi derivanti da determinati servizi digitali resi da soggetti esercenti attività d'impresa che, nel corso dell'anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto impositivo, realizzano ovunque nel mondo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a 750.000.000 Euro e, nel medesimo periodo, sempre singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare di ricavi da servizi digitali non inferiore a 5.500.000 Euro nel territorio dello Stato. Si qualificano come servizi digitali: (i) la veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia; (ii) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi; (iii) la trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale. La dichiarazione deve essere presentata in via telematica entro il 31.03 di ciascun anno (in occasione della prima annualità applicativa, la dichiarazione relativa al 2020 si potrà presentare entro il 30.04.21). Con la stessa dichiarazione è inoltre possibile chiedere il rimborso, nel caso l'imposta sia stata pagata in eccesso, oppure riportare l'eventuale credito all'anno successivo.



R. De Piro

DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE

ITALIA: RISCHIO DI CONFUSIONE TRA MARCHI NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

Con la recente sentenza emessa nella causa T-328/17 in data 20.01.21, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea è intervenuta sul tema del rischio di confusione tra segni distintivi in conflitto. In primo luogo, la Corte ha ricordato come il rischio di confusione sussista solo ed esclusivamente quando vi sia un'identità o somiglianza dei marchi in conflitto e, allo stesso tempo, dei prodotti e dei servizi contraddistinti. Tale conflitto va valutato secondo un giudizio di comparazione. È stato, inoltre, ribadito il principio secondo il quale i marchi che hanno un elevato carattere distintivo godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore. In questo senso assume rilevanza se il marchio in questione sia anteriore o meno rispetto a quello oggetto di eventuale confusione. Da ultimo, la Corte ha precisato come la nozione di rischio di confusione vada considerata un concetto giuridico piuttosto che una valutazione puramente empirica o fattuale, sebbene l'analisi richieda di tener conto di alcuni aspetti del comportamento cognitivo dei consumatori e delle loro abitudini di acquisto. In definitiva, la pronuncia della Corte di Giustizia ha ribadito i consolidati insegnamenti in base ai quali la nozione di rischio di confusione richiama un concetto giuridico il quale va, tuttavia, letto in combinazione con i fatti dai quali esso può discendere.



D. Bracchi



M. Secchi

AG
AGNOLI E GIUGGIOLI
STUDIO LEGALE

Avv. Daniele Bracchi | daniele.bracchi@agnoli-giuggioli.it
Avv. Marco Secchi | marco.secchi@agnoli-giuggioli.it
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

GERMANIA: CREAMCREATOR - ® SÌ O NO?

"CreamCreator" è un marchio? Ad esempio per apparecchi montalatte? Il depositante sostiene che la schiuma non viene "creata" ma fatta. L'Ufficio dei marchi concorda, in sede sia di deposito sia di decisione in merito alla domanda di cancellazione di un'impresa che aveva depositato come marchio la medesima parola, ma con una grafica. "CreamCreator", sostiene l'Ufficio, è un "segno eloquente". La Corte federale dei brevetti ha deciso diversamente. Un marchio deve contraddistinguere la merce in modo da richiamare la sua specifica azienda di origine. Questo non è il caso se il segno è direttamente o indirettamente descrittivo. E ciò anche quando il segno è formulato in una lingua straniera facilmente comprensibile. La Corte federale dei brevetti ha scoperto che esiste perfino un'arte per schiumare il latte: Latte Art, segno distintivo per metà italiano e per metà inglese, volto a significare che la schiuma di latte su un caffè, specie su un espresso, è particolarmente spumosa. Di conseguenza, "CreamCreator" non sarebbe un "marchio eloquente" bensì un messaggio pubblicitario non proteggibile per apparecchi per la preparazione di bevande. Il marchio rimane registrato per gli apparecchi di refrigerazione. Il depositante avrebbe forse dovuto chiamare il suo marchio "Creatore di panna"? (BPatG Sentenza del 29.12.20, 29 W (pat) 30/17).



K. Bott

GW Graf von Westphalen

RA Dr. Kristofer Bott | k.bott@gvw.com

APPALTI

ITALIA: L'EMERGENZA SANITARIA NON RALLENTA LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Le restrizioni rese necessarie dall'emergenza sanitaria tutt'ora in corso, hanno imposto l'adozione di misure di adeguamento della giustizia e, in particolare, della giustizia amministrativa, di fronte alla quale si svolgono la maggior parte delle controversie in materia di contratti pubblici. L'utilizzo del processo telematico, già introdotto nella giustizia amministrativa dal 1.01.17, si è rivelato uno strumento essenziale per garantire una tutela effettiva. Ai sistemi già sperimentati, si è aggiunta, in via transitoria, la possibilità di discutere le udienze da remoto, consentendo così di non rallentare il corso dei processi.

Alcuni dati utili a tal riguardo sono stati forniti dal Presidente del Consiglio di Stato che, in occasione dell'inaugurazione del nuovo anno giudiziario, ha rilevato il cospicuo numero di giudizi definiti in materia di appalti e la riduzione, grazie anche all'uso di strumenti telematici, dei tempi di risoluzione (stimati in soli 113 giorni in primo grado e 182 in secondo grado).

L'emergenza pandemica, dunque, non ha arrestato l'andamento della giustizia amministrativa che, al contrario, ha dato prova di grande efficienza nella risoluzione delle controversie in un settore di particolare rilievo quale quello degli appalti pubblici e delle infrastrutture.



A. Romano

SATTA ROMANO & ASSOCIATI
www.sattaromano.it

Avv. Anna Romano | segreteria@sattaromano.it
www.sattaromano.it

REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA

ITALIA: IL CONCONSO DELL'ESTRANEO NEL REATO DI DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA

Con la sentenza n. 34021/20 la Corte di Cassazione, V. sez. penale, ha sancito il principio secondo il quale è configurabile il concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta – nel caso concreto nella dichiarazione dei redditi di una società venivano indicate fatture relative ad operazioni inesistenti – di colui che, pur essendo estraneo e non rivestendo cariche nella società a cui si riferisce la dichiarazione, abbia comunque partecipato a creare il meccanismo fraudolento che ha consentito all'amministratore della società di avvalersi della documentazione fiscale fittizia. Infatti, nel caso concreto la Suprema Corte aveva ravvisato che la persona interessata del reato non solo era socio della società beneficiaria delle dichiarazioni fraudolente e quindi vantava un interesse proprio e personale al risultato economico della stessa, ma era anche consulente della ditta individuale che aveva emesso le fatture inesistenti nei confronti della società precitata e, pertanto, era a conoscenza delle stesse. Dunque, i giudici di legittimità hanno confermato la sussistenza dell'elemento psicologico normativamente richiesto per la concorrenza nel reato in oggetto.



K. Pfeifer

Rechtsanwaltssozietät
BRANDSTÄTTER
Studio legale associato

Avv. Karl Pfeifer | karl.pfeifer@brandstaetter.it

CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO

ITALIA: TRASFORMAZIONE E FALLIMENTO

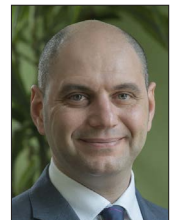
La trasformazione di una società da uno ad un altro dei tipi previsti dalla legge ancorché dotato di personalità giuridica non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di un altro soggetto, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto. Con riferimento agli effetti della trasformazione nell'ambito delle procedure concorsuali si è espressa la Corte di Cassazione (sez. I Civile, sentenza n. 1519/21) che ha affermato che la trasformazione di una società in un diverso tipo anche non dotato di personalità giuridica (nel caso concreto in un'associazione non riconosciuta) non impedisce la possibilità di dichiarare il fallimento del soggetto originario prima della trasformazione. Il soggetto giuridico rimane lo stesso e una riorganizzazione societaria non può realizzare una causa di sottrazione dell'impresa dalla soggezione alle procedure concorsuali. In caso di trasformazione, l'art. 10 della legge fallimentare ("fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa") si applica nei confronti dell'ente originario con la conseguente sua fallibilità non impedita dall'intervenuta trasformazione e con un limite temporale entro cui può intervenire la dichiarazione di fallimento.

GRIGOLLI  PARTNER
AVVOCATI - RECHTSANWÄLTE

RA e Avv. Dr. Stephan Grigolli |
stephan.grigolli@grigollipartner.it
Avv. Giuseppe Mancini |
giuseppe.mancini@grigollipartner.it



S. Grigolli



G. Mancini

GERMANIA: NUOVO DIRITTO DI RISTRUTTURAZIONE E INSOLVENZA CON SCAPPATOIE - SICUREZZA GIURIDICA?

La pandemia è un pesante fardello per la maggior parte delle persone, anche per l'economia. Come già riferito, il legislatore tedesco ha sospeso da marzo 2020 l'obbligo di presentare istanza di fallimento, inizialmente per un periodo limitato fino al 30.09.20. Sebbene detto obbligo in caso di insolvenza si applichi nuovamente dal 1.10.20, è rimasto sospeso fino al 31.12.20 in caso di sovraindebitamento. Il sovraindebitamento sussiste quando i beni del debitore non coprono più le sue passività, a meno che la continuazione della società per i prossimi dodici mesi sia ampiamente probabile. Gli amministratori devono quindi prevedere la solvibilità sulla base di un piano finanziario concreto, realistico e ben documentato.

In via eccezionale, l'obbligo di presentare istanza di fallimento è attualmente sospeso fino al 30.04.21 se la società ha presentato entro il 28.02.21 una domanda per un aiuto statale "corona". Se una richiesta tempestiva non è stata possibile, la sospensione dell'obbligo di "portare i libri in tribunale" varrà comunque se l'azienda soddisfa le condizioni del programma di aiuti. Il normale obbligo di istanza di fallimento rimane se non vi è alcuna prospettiva di approvazione del sussidio o se non è sufficiente per eliminare la situazione di crisi (cioè insolvenza e sovraindebitamento). Gli amministratori dovrebbero valutare attentamente i vari aiuti "corona" e riflettere attentamente se ciò sia sufficiente.



A. Seitz



F. Sali



STEUERBERATER
RECHTSANWÄLTE
WIRTSCHAFTSPRÜFER

RA Alexander Seitz, LL.M. Eur. |
a.seitz@mader-stadler.de
RA e Avv. Fabio Sali, LL.M. Eur. |
f.sali@mader-stadler.de

Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

ITALIA: LEGGE DI BILANCIO 2021 E ADVANCED PRICE AGREEMENTS

La Legge di Bilancio 2021 prevede nuove disposizioni sul meccanismo di “rollback” degli “APA” (“Advanced Price Agreements” raggiunti con l'Agenzia delle Entrate per la determinazione dei prezzi di trasferimento).

Il “rollback” permette di estendere l'accordo sulla determinazione dei prezzi di trasferimento anche ai periodi di imposta precedenti alla data dell'APA.

Grazie al “rollback”, è possibile rideterminare, senza l'applicazione di sanzioni, i prezzi di trasferimento adottati nel periodo di imposta non scaduti precedenti all'APA per uniformarli a quelli che verranno adottati dalla data dell'APA in poi.

Non è però possibile avvalersi dell'esenzione dalle sanzioni previste dal “rollback” se il periodo di imposta precedente all'APA è già oggetto di ispezione fiscale o se le autorità fiscali degli altri Paesi coinvolti dall'applicazione dei prezzi di trasferimento oggetto dell'APA non accettano di applicare l'APA anche agli anni precedenti.



M. Petrucci



RP Legal & Tax

Avv. e Dott. Commercialista Marco Petrucci |
marco.petrucchi@rplt.it

IVA E DAZI

ITALIA: BREXIT – ASPETTI OPERATIVI

L'accordo tra Regno Unito e Unione Europea, in seguito alla Brexit, è entrato in vigore il 1.01.21. Da questa data il Regno Unito non è più parte del territorio doganale e fiscale dell'Unione. La Commissione Europea ha predisposto delle linee guida; non si applicano più al Regno Unito le norme unionali nel settore dell'IVA e per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto.

I movimenti di beni tra l'Unione Europea e il Regno Unito saranno soggetti alle norme IVA su importazioni ed esportazioni. Particolare attenzione va prestata nel caso in cui la spedizione o il trasporto di beni dal Regno Unito verso il territorio di uno Stato membro (e viceversa) sia iniziata prima del 31.12.20 ma conclusa dopo. A norma dell'accordo di recesso, queste operazioni saranno ancora considerate operazioni intra-UE e non esportazioni/importazioni.

Al territorio dell'Irlanda del Nord si applicano regole particolari: (i) soggezione alla normativa dell'UE per le cessioni di beni, (ii) equiparazione a paese extra UE per le prestazioni di servizi; dal 1.01.21, i soggetti passivi qui stabiliti dovranno essere identificati mediante un numero di identificazione con il prefisso “XI”



S. Amoroso

STUDIO ASSOCIATO AMOROSO

Dott. Stefano Amoroso |
stefano.amoroso@studioamoroso.it

RETAIL & REAL ESTATE

ITALIA: LE CONSEGUENZE DELLA MANCATA REGISTRAZIONE DELLE MODIFICHE AI CONTRATTI DI LOCAZIONE

I contratti di locazione, siano essi ad uso non abitativo o ad uso abitativo, sono soggetti a registrazione, fatta eccezione per quei contratti ad uso abitativo la cui durata sia inferiore a 30 giorni. Con la Legge Finanziaria del 2005 è stata introdotta la previsione della nullità del contratto di locazione per mancata registrazione. L'obbligo di registrazione dei contratti di locazione è stato introdotto per ridurre il "sommerso" e incrementare le casse dello Stato, ma ha anche una funzione di certezza dei rapporti e di tutela del conduttore nei confronti di terzi potenzialmente interessati all'immobile oggetto del contratto. Parimenti, anche le modifiche ai contratti di locazione intervenute nel corso del rapporto quali, ad esempio, la concessione al conduttore di un diritto di recesso libero dal contratto, devono essere registrate. Ed infatti, ove il locatore decidesse di vendere a terzi l'immobile in pendenza della locazione, in assenza di registrazione dell'accordo integrativo, il diritto di recesso libero da questi concesso al conduttore non sarebbe opponibile al nuovo proprietario, il quale ben potrebbe sostenere la nullità dell'accordo integrativo non registrato. È quindi opportuno registrare la modifica al contratto di locazione intervenuta nel corso del rapporto.



G. Comparini



E. Knickenberg
-Giardina

COCUZZA & ASSOCIATI

Studio Legale

Avv. Giulia Comparini | gcomparini@cocuzzaeassociati.it
Rechtsanwältin – Avv. Eva Knickenberg-Giardina |
eknickenberg@cocuzzaeassociati.it

NOTE LEGALI



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica



DEinternational Italia S.r.l. è la società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien)

CONTATTI:

Team "Norme & Tributi"

Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano

P.IVA/C.F. 05931290968

Tel. +39 02 3980091 | Fax +39 02 66988660

E-mail: recht@ahk.it

CONTENUTI | LINKS:

DEinternational Italia S.r.l. ha raccolto le informazioni con la maggiore cura possibile. Tuttavia, la correttezza e l'accuratezza delle informazioni contenute non possono essere garantite. Qualsiasi responsabilità per danni derivanti direttamente o indirettamente dall'uso dei testi delle pagine e/o siti collegati tramite link è esclusa.

Copyright immagini: Fotolia

INVIO DATI | PRIVACY:

I Suoi dati personali verranno trattati con la massima riservatezza e utilizzati solo ai fini della nostra attività istituzionale, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR). Le nostre informative sulla Privacy, sono consultabili sul nostro sito cliccando **qui**. Potrà in qualsiasi momento ottenere informazioni riguardo ai dati raccolti, richiederne l'aggiornamento o la cancellazione. Potrà, inoltre, revocare il consenso in ogni momento tramite e-mail (privacy@ahk.it), telefonicamente (+39 023980091) o al ricevimento della newsletter (cliccando sull'apposito link).